

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5158 del 28/10/2020                                                                                                                                                                                                       |
| Oggetto                     | VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IRRIGAZIONE AGRICOLA E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME TITOLARE: CANTINE SGARZI LUIGI SRL CODICE PRATICA N. BO00A0097/19VR01 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-5267 del 26/10/2020                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                          |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IRRIGAZIONE AGRICOLA E IGIENICO E ASSIMILATI

**COMUNE:** CASTEL SAN PIETRO TERME

**TITOLARE:** CANTINE SGARZI LUIGI SRL

**CODICE PRATICA N.** BO00A0097/19VR01

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata la Determinazione n° 5570 del 29/10/2018** con la quale è stato rilasciato alla ditta CANTINE SGARZI LUIGI SRL, C.F./P.IVA: 03046100370, con sede legale in Via Bernarda n.1650 del comune di Castel San Pietro Terme (BO), il rinnovo fino al 31/12/2027, della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso industriale e antincendio, per un volume massimo complessivo di 6.000 mc/a, da due pozzi:

- dal Pozzo 1 con una portata massima di 9,0 l/s e per circa il 97% del volume massimo concesso. Il pozzo è profondo m 80,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, con tratto filtrante a partire da 40 m, di 2 m di lunghezza, costituito da filtri in colonna di diametro di 180 mm, microfessurati con fori da 6 mm; equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 5,5 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 9 l/s; ubicato sul terreno censito al NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al

Foglio 63, mappale 2, nel punto di coordinate UTM RER X:709063 Y:920201;

- dal Pozzo 2, con una portata massima di 2,5 l/s e per circa il 3/% del volume massimo concesso. Il pozzo è profondo m 20,00 e con diametro di mm 1000, di tipo freatico, ubicato sul terreno censito al NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 63, mappale 2, nel punto di coordinate UTM RER X:709101 Y:920120;

**richiamata l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/6759 del 15/01/2019 (pratica BO00A0097/19VR01), con la quale il concessionario ha chiesto, in previsione di uno sviluppo aziendale, le **seguenti varianti sostanziali alla concessione:**

- **sostituzione del Pozzo 2**, con un nuovo pozzo da perforare sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 63 mappale 2, **fino alla profondità massima di 150 m** dal p.c., da completare con una colonna di captazione con diametro esterno di 225 mm e con un elettropompa sommersa di 15 KW di potenza; da utilizzare **con una portata massima di 10 l/s;**

- **aumento del volume complessivo di prelievo in concessione, fino a 23.200 mc/a**, così suddiviso:

- **20.000 mc/a, ad uso industriale**, di cui: circa il 60% (12.000 mc) per il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento e circa il 40% (8.000 mc), inglobata nel prodotto, per la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino; previa depurazione e potabilizzazione;
- **3.200 mc/a per l'irrigazione agricola**, da giugno a settembre, di circa 1,68 Ha di terreno adibito a vigneto, con impianto di irrigazione a goccia, e, tutto l'anno, per eseguire i relativi trattamenti;

- **riutilizzo di circa il 30%** delle acque di scarico, depurate, provenienti dal lavaggio di attrezzature e impianti, **per l'irrigazione delle aree verdi aziendali e per i lavaggi piazzali e superfici esterne;**

**considerato** che l'istanza è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

**richiamata** la Determinazione n° 2304 del 15/05/2019 con la quale il concessionario è stato autorizzato alla perforazione del nuovo pozzo fino alla profondità massima di 150 m alle seguenti condizioni:

- di chiusura del Pozzo 2, esistente;
- in caso di perforazione e derivazione oltre 40 m di profondità, dovrà essere previsto il monitoraggio in continuo della piezometria nel pozzo e una durata di concessione pari a tre anni;

**vista** la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/118842 del 17/08/2020 con la quale il concessionario ha comunicato l'esito positivo della ricerca con la realizzazione del nuovo pozzo, presentando la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione e la relativa scheda pozzo a firma congiunta del professionista incaricato e della ditta esecutrice, **dalla quale si evince che:**

- **il nuovo Pozzo** (Pozzo 2-nuovo) è stato: - **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 59 mappale 76, di proprietà del signor Sgarzi Vincenzo, a ciò consenziente, fino ad una profondità di 61 m con un diametro di perforo di 280 mm; - **realizzato** con una colonna di rivestimento cieca in PVC di 180 mm di diametro, fino alla profondità di 61 m, con unico tratto filtrante microfessurato (slot 7 mm) da 58 a 59,5 m di profondità - **completato** con una elettropompa sommersa, con potenza pari a 4 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s, con diametro della tubazione di mandata di 76 mm;
- **il vecchio Pozzo 2** è stato tombato;

**verificato** che, sulla base della planimetria catastale agli atti, l'ubicazione corretta dei pozzi corrisponde alle coordinate UTM RER X:709068 Y:920194 per il Pozzo 1, e, alle coordinate UTM-RER X=709036 Y=920197 per il Pozzo 2-nuovo;

**considerato** che le acque derivate ad uso industriale, sono in parte inglobate nel prodotto finale di tipo alimentare per cui è necessario avere la conformità all'uso consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001;

**richiamata** la nota Prot. n. PG/2020/62681 del 29/04/2020 con la quale l'Agenzia scrivente ha comunicato al

concessionario che, in caso di esito positivo della ricerca, la messa in esercizio del nuovo pozzo potrà avvenire solo previa acquisizione del parere di conformità all'uso consumo umano;

**vista** la nota Prot. n. PG/2020/135529 del 22/09/2020, con la quale l'Agenzia scrivente ha richiesto il parere di conformità all'uso consumo umano, come previsto dall'art. 12 del RR n. 41/2001;

**considerato** che, gli utilizzi di acque pubbliche richiesti, ai sensi dell'art. 152, comma 1 della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa, sono assimilabili a quelli di:

- uso *industriale*, per quanto riguarda: il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento; la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino;

- uso *consumo umano*, per quanto riguarda la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino;

- uso *pescicoltura*, per l'*irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*, per quanto riguarda l'irrigazione delle aree verdi aziendali;

- uso *igienico e assimilati* per quanto riguarda: l'alimentazione dell'impianto anti incendio e per le prove di esercitazione e manutenzione; per i lavaggi piazzali e superfici esterne;

- uso *irrigazione agricola* per quanto riguarda l'irrigazione, da giugno a settembre, di circa 1,68 Ha di terreno adibito a vigneto con impianto di irrigazione a goccia, e, tutto l'anno, per eseguire i relativi trattamenti;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta alla **variante sostanziale alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n°5570 del 29/10/2018, **mediante due pozzi: Pozzo 1 e Pozzo 2-nuovo**, ubicati, sui terreni distinti al NCT del Comune di Castel San Pietro Terme (BO), rispettivamente, al Foglio 63, mappale 2,

nel punto di coordinate UTM RER X:709068 Y:920194, e al Foglio 59 mappale 76, nel punto di coordinate UTM-RER X=709036 Y=920197, nel rispetto delle condizioni del disciplinare allegato, di cui, in particolare:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 9,0 l/s dal Pozzo 1 e con una portata massima di 5,0 l/s dal Pozzo 2-nuovo, per un volume complessivo di **23.200 mc/a**, di cui:

- **12.000 mc, ad uso industriale** per il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento; **ad uso igienico e assimilati** per l'alimentazione dell'impianto idrico anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione;

- **8.000 mc, ad uso industriale e uso consumo umano**, per la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino, previa acquisizione agli atti del parere di conformità all'uso consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001, che sarà cura dell'Agenzia scrivente notificare al concessionario;

- **3.200 mc/a ad uso irrigazione agricola**, da giugno a settembre, di circa 1,68 Ha di terreno adibito a vigneto con impianto di irrigazione a goccia, e, tutto l'anno, per eseguire i relativi trattamenti;

b) **di riutilizzo di circa il 30%** delle acque di scarico, depurate, provenienti dal lavaggio di attrezzature e impianti **ad uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico** per l'irrigazione delle aree verdi aziendali e per i lavaggi di piazzali e superfici esterne;

c) **di monitoraggio in continuo** della piezometria nel Pozzo 2-nuovo con obbligo di trasmissione all'Agenzia scrivente dei relativi dati;

d) la durata di concessione è ridotta a tre anni, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, sulla base del monitoraggio effettuato;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, ai sensi dell'art.20 del RR 41/01:

- in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di

prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso; e che nella fattispecie il canone più elevato è quello ad uso *industriale*;

**verificato** che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni per il periodo di validità della concessione vigente fino al 31/12/2019;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di **€ 230,00** per la domanda di variante sostanziale;
- del canone di concessione 2020 pari a **€ 2.119,60**;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di **€ 31,36**, rispetto agli importi già versati di € 1588,24, a garanzia del rinnovo di concessione rilasciato con Determinazione n° 5570 del 29/10/2018 e di € 500,00 a garanzia della concessione rilasciata con Determinazione n° 11145 del 16/08/2006;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 22/10/2020 assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/152216;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta **CANTINE SGARZI LUIGI SRL**, C.F./P.IVA: 03046100370, con sede legale in Via Bernarda n.1650 del comune di Castel San Pietro Terme (BO), **la variante sostanziale alla concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n° 5570 del 29/10/2018, **alle seguenti condizioni**:

a) **mediante due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2-nuovo**, ubicati, sui terreni distinti al NCT del Comune di Castel San Pietro Terme (BO), rispettivamente, al Foglio 63, mappale 2, nel punto di coordinate UTM RER X:709068 Y:920194, e al Foglio 59 mappale 76, nel punto di coordinate UTM-RER X=709036 Y=920197;

b) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 9,0 l/s dal Pozzo 1 e con una portata massima di 5,0 l/s dal Pozzo 2-nuovo, per un volume complessivo di **23.200 mc/a**, di cui:

- **12.000 mc, ad uso industriale** per il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento; **ad uso igienico e assimilati** per l'alimentazione dell'impianto idrico anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione;

- **8.000 mc, ad uso industriale e uso consumo umano**, per la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino, **previa acquisizione** agli atti del parere di conformità all'uso consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001, che sarà cura dell'Agenzia scrivente notificare al concessionario;

- **3.200 mc/a ad uso irrigazione agricola**, da giugno a settembre, di circa 1,68 Ha di terreno adibito a vigneto con impianto di irrigazione a goccia, e, tutto l'anno, per eseguire i relativi trattamenti;

c) **di riutilizzo di circa il 30%** delle acque di scarico, depurate, provenienti dal lavaggio di attrezzature e impianti **ad uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico** per l'irrigazione delle aree verdi aziendali e per i lavaggi di piazzali e superfici esterne;

d) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) **la scadenza della presente concessione è ridotta al 31/12/2023**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato

dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n° 5570 del 29/10/2018 il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2019;

4) **di stabilire** che il **canone annuale di concessione 2020** per le varianti concesse, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.119,60=;** importo **versato** anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 1018766509 a favore di: Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione previsto, ai sensi dell'art.154 della LR n.3/1999, ha necessitato di adeguamento degli importi originariamente versati di € 1588,24, a garanzia del rinnovo di concessione rilasciato con Determinazione n° 5570 del 29/10/2018 e di € 500,00 a garanzia della concessione rilasciata con Determinazione n° 11145 del 16/08/2006, per un **importo aggiuntivo di € 31,36**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409/IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il vecchio Pozzo 2 di cui alla concessione rilasciata con Determinazione n° 5570 del 29/10/2018 è stato chiuso;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla Ditta **CANTINE SGARZI LUIGI SRL**, C.F./P.IVA: 03046100370, con sede legale in Via Bernarda n.1650 del comune di Castel San Pietro Terme (BO)

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Sillaro Sellustra - confinato inferiore, codice 2492ER DQ2 CCI*, **mediante due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2-nuovo**, ubicati, sui terreni distinti al NCT del Comune di Castel San Pietro Terme (BO), rispettivamente, al Foglio 63, mappale 2, nel punto di coordinate UTM RER X:709068 Y:920194, e al Foglio 59 mappale 76, nel punto di coordinate UTM-RER X=709036 Y=920197, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

**B) il Pozzo 1 è profondo 80,00 m**, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di 400 mm, con tratto filtrante a partire da 40 m, di 2 m di lunghezza, costituito da filtri in colonna di diametro di 180 mm, microfessurati con fori da 6 mm; equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 5,5 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 9 l/s;

- **il Pozzo 2-nuovo, perforato** fino ad una profondità di 61 m con un diametro di perforo di 280 mm, è: - **realizzato** con una colonna di rivestimento cieca in PVC di 180 mm di diametro, fino alla profondità di 61 m, con unico tratto filtrante microfessurato (slot 7 mm) da 58 a 59,5 m di profondità; - **completato** con una elettropompa sommersa, con potenza pari a 4 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s, con diametro della tubazione di mandata di 76 mm;

**C) il prelievo è stabilito** con una portata massima di 9,0 l/s dal Pozzo 1 e con una portata massima di 5,0 l/s dal Pozzo 2-nuovo, per un volume complessivo di **23.200 mc/a**, di cui:

- **12.000 mc, ad uso industriale** per il lavaggio di serbatoi, attrezzature e impianti utilizzati per la produzione e l'imbottigliamento; **ad uso igienico e assimilati** per

l'alimentazione dell'impianto idrico anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione;

- **8.000 mc, ad uso industriale e uso consumo umano**, per la diluizione di prodotti enologici e per la preparazione di bevande e cocktail a base di vino, **previa acquisizione** agli atti del parere di conformità all'uso consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001;

- **3.200 mc/a ad uso irrigazione agricola**, da giugno a settembre, di circa 1,68 Ha di terreno adibito a vigneto con impianto di irrigazione a goccia, e, tutto l'anno, per eseguire i relativi trattamenti;

- **circa il 30%** delle acque di scarico, depurate, provenienti dal lavaggio di attrezzature e impianti **sono riutilizzate ad uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico** per l'irrigazione delle aree verdi aziendali e per i lavaggi di piazzali e superfici esterne.

Tutti usi, come definiti, ai sensi dell'art. 152, comma 1, della LR n.3/1999 e come precisati dalle DGR citate in premessa;

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario deve:

- entro 60 giorni dalla notifica di concessione, predisporre idoneo **contatore di volume** sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo inserita in ogni pozzo; installare e mettere in esercizio **stazione di monitoraggio piezometrico in continuo** all'interno del Pozzo 2-nuovo;

- effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo complessivi, differenziando quelli effettuati dal Pozzo 1 e dal Pozzo 2-nuovo;
- effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici per tutta la durata della concessione, con frequenza tale da mettere in evidenza i cicli giornalieri di accensione/spegnimento della pompa di prelievo;
- trasmettere i dati di monitoraggio volumetrico e piezometrico all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, con relative elaborazioni e rappresentazioni tempo (mese-anno)/soggiacenza/volume, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art. 4**

## **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

### **Art.5**

#### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2023** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e

spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.8**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

La sottoscritta Sgarzi Stefano, legale rappresentante della Ditta **CANTINE SGARZI LUIGI SRL**, C.F./P.IVA: 03046100370, con sede legale in Via Bernarda n.1650 del comune di Castel San Pietro Terme (BO), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**